

---

---

**DELIBERAZIONE 1 agosto 2016, n. 776**

**Istituzione Commissione regionale di verifica dei requisiti per l’iscrizione all’elenco regionale di tecnico competente in materia di acustica ambientale ai sensi dell’articolo 2 legge 447/1995 e dell’articolo 16, comma 2, l.r. 89/1998 con approvazione dei criteri di valutazione.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la Legge. 26/10/1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ed in particolare l’articolo 2:

- comma 6, che stabilisce: “Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico”;

- comma 7, che stabilisce: “L’attività di tecnico

competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario”;

Visto il D.P.C.M. 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera b, e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

Vista la L.R. 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni dei comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.”, che all'articolo 2, comma 1, lettera d), punto 4) stabilisce che le funzioni in materia di inquinamento acustico esercitate dalle Province sono oggetto di trasferimento alla Regione nei termini previsti dalla stessa legge e cioè a decorrere dal 1 gennaio 2016;

Vista la L.R. 24 febbraio 2016, n. 15 “ Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della L.R. n. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015”;

Visto l'articolo 16 della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”, così modificato dalla L.R. n. 15/2016 di cui al punto precedente, che al comma 2 recita “L'esercizio dell'attività di tecnico acustico è subordinato alla presentazione alla Regione, di apposita domanda, nelle forme e con le modalità a tal fine previste con specifico provvedimento”;

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. 11 marzo 1996, n. 1536, “Art. 2 commi 6, 7 e 8 della Legge 26/10/1995 n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico). Modalità di presentazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale” che oltre alle modalità di presentazione fornisce le indicazioni sulla documentazione da allegare alla domanda medesima;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 8 maggio 2006, n. 319 “Circolare interpretativa in materia di requisiti per essere ammesso allo svolgimento di attività di tecnico competente in acustica ai sensi e per gli effetti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 in tema di inquinamento acustico”, con la

quale sono stati forniti alcuni indirizzi interpretativi della normativa di settore anche al fine di non trascurare la preparazione data da corsi formativi in materia;

Visto il Decreto Dirigenziale R.T. 21 novembre 2008, n. 5505 “Approvazione schede da inserire nel repertorio regionale dei profili professionali di percorsi formativi disciplinati da legge”, con il quale si è approvato il percorso formativo “Formazione obbligatoria per tecnico competente in acustica ambientale” e lo si è inserito nel Repertorio regionale dei profili professionali;

Preso atto che il competente Settore “Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti”, tenuto conto dell'evoluzione normativa in materia, nonché delle problematiche sorte in applicazione del procedimento di riconoscimento della figura del tecnico competente in acustica ambientale da parte delle province, ritiene necessario revocare la Delibera di Giunta Regionale 8 maggio 2006, n. 319 di cui ai punti precedenti, nonché procedere all'aggiornamento di tutti gli atti, anche dirigenziali, che riguardano l'elenco regionale dei tecnici competenti nel campo dell'acustica ambientale;

Visto che la valutazione delle domande per il riconoscimento della figura del tecnico competente in acustica ambientale, nel rispetto delle normative statali vigenti, si effettua in base alla verifica del possesso dei requisiti richiesti da tale normativa ;

Considerato che la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla normativa comporta l'effettuazione di specifiche valutazioni di natura tecnica;

Ritenuto che, al fine di garantire la congruenza della documentazione presentata coi requisiti richiesti dalla normativa vigente, è necessario istituire apposita Commissione regionale per l'esame delle domande che pervengono per l'iscrizione all'elenco regionale;

Atteso che la Commissione regionale sopra citata si debba configurare come un organo tecnico interno della Regione e che debba essere costituita dai seguenti membri:

- il dirigente del settore regionale competente con funzioni di presidente;
- un funzionario del settore regionale competente ;
- un istruttore tecnico competente in acustica ambientale, del settore regionale competente , con funzioni di segretario;
- un componente esterno individuato da ARPAT tra il proprio personale con competenze in materia di inquinamento acustico;

Atteso che detti membri non debbano percepire alcuna indennità, debbano riunirsi almeno due volte l'anno per

l'esame delle domande presentate dai tecnici in materia di acustica ambientale;

Ritenuto di rinviare ad un decreto del Presidente della Giunta regionale la nomina dei membri della Commissione regionale per la verifica dei requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale;

Ritenuto di dover individuare i criteri per la verifica dei requisiti minimi richiesti per il riconoscimento dei tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 2 della Legge 447/1995 e quelli di cui all'articolo 2 del DPCM 31 marzo 1998;

Preso atto che il competente Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti", in questa fase di regime transitorio, riterrà valide anche le domande per l'inserimento nell'elenco dei tecnici competenti nel frattempo pervenute, salvo verificarne la corrispondenza dei contenuti alla normativa vigente;

Visto il comma 1 dell'articolo 16 bis, della L.R. 89/98 "Elenco regionale dei tecnici competenti", secondo il quale è istituito presso la Giunta Regionale l'elenco regionale dei tecnici competenti, al fine di rendere accessibile a chiunque i relativi nominativi;

Ritenuto di dover rinviare ad un successivo decreto del dirigente regionale competente l'approvazione di appositi moduli, da pubblicare sul sito web della Regione, per la presentazione delle domande da parte dei tecnici che intendono iscriversi all'elenco regionale;

Ritenuto di dare mandato, al Settore regionale competente in materia, di pubblicare almeno semestralmente, sul sito web regionale gli aggiornamenti dell'elenco dei tecnici regionali in acustica ambientale;

Dato atto che la costituzione e il funzionamento della Commissione di cui sopra non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione Toscana;

Visto il parere positivo del CD espresso in data 14-07-2016;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1. Di istituire, presso la sede regionale di via di Novoli a Firenze, la Commissione regionale per la verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale dei presentanti domanda;

2. Di stabilire che la Commissione regionale di cui al punto 1 sia composta, nel rispetto della normativa vigente, dai seguenti membri:

- il dirigente del settore regionale competente con funzioni di presidente;
- un funzionario del settore regionale competente ;
- un istruttore tecnico competente in acustica ambientale, appartenente al settore regionale competente, con funzioni di segretario ;
- un componente esterno individuato da ARPAT tra il proprio personale con competenze in materia di inquinamento acustico;

3. Di rinviare ad un decreto del Presidente della Giunta regionale per la nomina dei membri della commissione regionale per la verifica dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale;

4. Di approvare l'allegato A, contenente i criteri per la verifica dei requisiti minimi richiesti per l'inserimento nell'elenco regionale dei tecnici competenti in acustica ambientale sulla base della documentazione presentata e delle eventuali verifiche effettuate;

5. Di stabilire che è compito del Presidente della Commissione regionale provvedere alla convocazione della stessa almeno due volte all'anno e ogni qual volta se ne sia richiesto l'intervento a seguito della necessità che questa si esprima, entro i termini previsti, in merito alle domande presentate dai tecnici competenti in acustica ambientale;

6. Di disporre che le riunioni della suddetta commissione regionale sono da ritenersi valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e che i pareri in esse pronunciati siano da ritenersi validamente espressi a maggioranza dei presenti, tenuto conto che in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;

7. Di stabilire che è facoltà della suddetta Commissione Tecnica acquisire documentazione e informazioni tese a verificare l'effettiva conformità di quanto dichiarato da parte dei richiedenti e/o la rispondenza dei requisiti effettivamente maturati da parte degli stessi rispetto a quelli minimi richiesti per l'inclusione nell'Elenco dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale;

8. Di dare mandato, al Settore regionale competente in materia, di pubblicare almeno semestralmente, sul sito web regionale gli aggiornamenti dell'elenco dei tecnici regionali in acustica ambientale;

9. Di dare atto che la costituzione e il funzionamento della Commissione citata non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione Toscana;

10. Di rinviare ad un successivo decreto del dirigente regionale competente l'approvazione di appositi moduli, da pubblicare sul sito web della Regione, per la presentazione delle domande da parte dei tecnici che intendono iscriversi all'elenco regionale;

11. Di revocare la Delibera di Giunta regionale 8 maggio 2006, n. 319 "Circolare interpretativa in materia di requisiti per essere ammesso allo svolgimento di attività di tecnico competente in acustica ai sensi e per gli effetti della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e della

Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 in tema di inquinamento acustico".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*

*Il Direttore Generale*

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

**Allegato A**

REGIONE  
TOSCANA



## **TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE**

**“CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL  
RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DEL  
TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA  
AMBIENTALE AI SENSI DEI COMMI 6 E 7  
DELL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N°447 DEL  
26 OTTOBRE 1995 ”**

**Luglio 2016**

## **INDICE**

**PREMESSA**

**NORME DI RIFERIMENTO**

**CRITERI DI VALUTAZIONE**

## PREMESSA

La legge n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, definisce il tecnico competente come quella figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo, e la Legge regionale 89/98 al comma 1 dell’articolo 16 come la figura professionale competente allo svolgimento delle attività tecnicamente rilevanti previste dalla stessa legge. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. L’attività di tecnico competente in acustica ambientale può essere svolta previa presentazione di apposita domanda al Settore regionale preposto, corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario. Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività ai soggetti in possesso dei titoli di studio previsti in base alle norme vigenti, per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all’attività utile è equiparata quella svolta dall’interessato in collaborazione con altro tecnico competente riconosciuto, oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche operanti nel settore. Inoltre, in aggiunta ai requisiti puntualmente previsti dalle citate fonti statali, viene considerata anche la frequentazione di corsi universitari di durata non inferiore a centoventi ore complessive, oppure percorsi di formazione professionale di elevato livello tecnico scientifico e di analoga durata minima organizzati da strutture accreditate a livello regionale che diano adeguato valore sia alle attività pratiche inerenti l’attività acustica che ad una preparazione teorica di base.

Le attività di tecnico competente, ai sensi del comma 8, dell’articolo 2 della legge 447/1995 e s.m., possono essere svolte altresì da coloro che, in possesso del diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali e vi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica ambientale, nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possono dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della stessa legge, per almeno cinque anni, attività nel campo dell’acustica ambientale in modo non occasionale. Tale figura può operare solo all’interno della propria struttura territoriale di competenza, nel caso in cui voglia operare al di fuori dello svolgimento dei compiti d’istituto, deve rispettare gli obblighi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 2 della legge 447/1995.

Il riconoscimento della qualifica di tecnico competente da parte dell’Ente competente (Regione), è valido su tutto il territorio nazionale.

## **NORME DI RIFERIMENTO**

LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

DPCM 31 marzo 1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), e dell’articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico””.

Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico”.

Decreto dirigenziale RT 21 novembre 2008, n. 5505 “Approvazione schede da inserire nel repertorio regionale dei profili professionali di percorsi formativi disciplinati da legge”.

## CRITERI DI VALUTAZIONE

**1** – I criteri per la valutazione delle domande, ed in particolare per il raggiungimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale, sono quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 della Legge 447/1995 e quelli di cui all'articolo 2 del DPCM 31 marzo 1998, tenendo però sempre presente il principio fondamentale, cioè la “non occasionalità dell'attività professionale in materia di acustica ambientale”.

**2** – I richiedenti devono essere in possesso di:

- diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico devono comprovare di aver svolto l'attività nel campo dell'acustica ambientale, in modo non occasionale, per almeno quattro anni,
- diploma universitario ad indirizzo scientifico o diploma di laurea a indirizzo scientifico devono comprovare di aver svolto l'attività nel campo dell'acustica ambientale, in modo non occasionale, per almeno due anni.

**3** – Nell'elenco successivo viene riportata una descrizione non esaustiva delle attività utili nel campo dell'acustica ambientale per favorire i richiedenti nella elencazione delle attività da loro svolte ai sensi della Legge 447/95 mediante effettuazione di misure fonometriche.

1. MISURE: in ambiente abitativo e in esterno, per verifiche di conformità PCCA e PCRA, requisiti acustici passivi degli edifici e collaudo di opere di bonifica;
2. ATTIVITÀ prevista dal DPCM 16 aprile 1999, n. 215 artt. 4, 5 e 6;
3. VALUTAZIONI DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO;
4. PIANI COMUNALI DI CLASSIFICAZIONE;
5. PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE;
6. PIANI DI CONTENIMENTO ED ABBATTIMENTO DEL RUMORE D.M. 29/11/2000;
7. MAPPE ACUSTICHE E MAPPATURE ACUSTICHE STRATEGICHE D.Lgs. 194/2005;
8. PIANI DI AZIONE D.Lgs. 194/2005;
9. DOCUMENTAZIONE relativa al rilascio da parte del comune delle autorizzazioni comunali articolo 16 Legge Regionale 89/98;
10. CERTIFICAZIONI DGRT 857/2013.

I dati delle attività saranno considerati validi e completi se sarà riportata la data certa dell'attività e dichiarati conformi a quelli dell'originale del lavoro svolto, del quale è necessario sapere il luogo dove è depositato e i riferimenti del procedimento connesso; le attività dichiarate in maniera incompleta, per le quali non sia possibile confutarne in modo inequivocabile la validità ai fini del riconoscimento, non saranno valutate.

**4** – Le attività svolte in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio le misurazioni effettuate in ambiente lavorativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ai fini della maturazione del periodo normativamente richiesto, hanno valenza integrativa.

**5** – Le attività utili al fine del computo degli anni previsti al comma 2 della legge 447/1995 sono quelle svolte dal 30 dicembre 1995 (data di pubblicazione della legge quadro), al 20 maggio 1998 (data di pubblicazione del DPCM 31 marzo 1998), le attività successive a tale periodo sono utili se svolte in collaborazione con chi è già riconosciuto tecnico competente in acustica ambientale, oppure con personale alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 447/1995.

**6** – A coloro che, a seguito dello svolgimento di corsi di formazione che presentano le caratteristiche riportate nella relativa scheda di cui al Decreto dirigenziale del Settore F.S.E. – Sistema della Formazione e dell'Orientamento, n. 5505 del 21 novembre 2008 “Approvazione

schede da inserire nel repertorio regionale di profili professionali di percorsi formativi disciplinati da legge” hanno superato il connesso esame finale sono riconosciuti 12 mesi di attività non occasionale svolta nel campo dell’acustica ambientale, equivalente ad un anno di quelli richiesti dalla normativa. Per completare gli anni richiesti tale periodo dovrà essere integrato con congruo periodo di affiancamento, presso professionisti abilitati o presso enti/strutture aventi nell’organico personale riconosciuto come tecnico competente.

**7** – A coloro che hanno partecipato ad ulteriore corso di formazione universitario o organizzato da agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, successivo e integrativo di quello indicato al paragrafo 6, e che possono dimostrare di aver svolto all’interno di tale corso attività di cui al precedente punto 3, le stesse saranno contabilizzate come previsto dal punto 9. Tali attività dovranno essere svolte in affiancamento con tecnico competente riconosciuto ed ai fini di tale riconoscimento, detti corsi, devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione della Commissione per la valutazione delle domande. Le domande dovranno esplicitare l’organizzazione didattica ed operativa dei corsi, i curriculum dei tecnici competenti docenti, la strumentazione utilizzata e le tipologie di attività che verranno svolte. Tenuto conto della specificità dell’affiancamento nell’ambito di attività formative, saranno riconosciute come attività contabilizzabili ai fini della non occasionalità, quelle documentate con relazione firmata dal tecnico competente e a cui hanno partecipato fino a 4 discenti se accompagnate dalla dichiarazione dell’ente organizzatore attestante l’attività di formazione.

**8** – La Commissione esaminatrice nominata potrà richiedere agli interessati ogni documentazione comprovante quanto dichiarato.

**9** – La maturazione di un anno di esperienza si ritiene raggiunta qualora la durata effettiva dell’attività svolta nel campo dell’acustica ambientale sia di circa tre mesi. Ad esempio, valutato che la durata media di un’attività quali quelle indicate ai punti 1, 3 e 9 del paragrafo 3 è normalmente inferiore a circa cinque giorni lavorativi, si ritiene che, per il riconoscimento di un anno debbano essere presentate come minimo 15 relazioni tecniche relative alle attività sopra indicate; la congruità di eventuali attività comportanti durate maggiori sarà valutata caso per caso dalla Commissione preposta in relazione all’effettiva loro durata sulla base del riscontro oggettivo della relazione tecnica presentata. Per ogni settimana non saranno contabilizzabili più di una attività. Se vi è contemporaneità sarà contabilizzata una sola delle attività svolte. La maturazione di un anno di esperienza può essere cumulata anche all’interno di periodi lavorativi di durata superiore all’anno di pertinenza. Gli anni di attività richiesti devono essere consecutivi e la possibile attività che inizia in un anno e termina nel successivo è considerata una sola volta. Saranno tenuti in considerazione gli anni precedente e successivo a quelli richiesti dalla legge per il riconoscimento, le attività svolte in tali anni potranno completare quanto richiesto nei requisiti minimi. Nei casi di affiancamento di più soggetti allo stesso tecnico competente nell’ambito della stessa attività, verrà contabilizzata una attività nel caso di presenza di un massimo di due tirocinanti ai quali verrà riconosciuta l’attività per intero. Nel caso in cui il numero di tirocinanti sia superiore verrà riconosciuta per quella attività una sua frazione proporzionale al numero degli stessi (ad esempio in caso di tre tirocinanti ogni attività verrà contabilizzata come un terzo di attività e così via per ognuno di essi).